



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 214 del 23/10/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONTI FOTOGRAFIA DI MONTI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI N. 20 PANNELLI FOTOGRAFICI SU SUPPORTO RIGIDO, PER L'ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DEDICATA ALLA STORIA ANTICA DEL PAESE: DETERMINA A CONTRARRE CIG: B8B42A26DD

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 107, cui sono attribuite le funzioni e responsabilità della dirigenza nell'ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

PREMESSO che:

- l'Amministrazione intende promuovere, valorizzare e sostenere la conoscenza della storia del territorio attraverso iniziative culturali ed espositive;
- è intenzione dell'Amministrazione allestire una mostra fotografica sulla storia antica del Comune, da esporre in varie sedi (Borgo antico di Faraone, Sala consiliare) per valorizzare l'identità storica del territorio;
- per l'allestimento verranno utilizzati pannelli fotografici su supporto rigido 70×100 cm, destinati ad ospitare materiali e immagini storico/fotografiche;

DATO ATTO che:

- con nota del 30/09/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01/10/2025 con n. 12651, la ditta **Monti Fotografia di Monti Francesco**, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via IV Novembre n. 12, Cod. Fisc. MNTFNC72R25A462E – P. IVA 01863230676, ha presentato il preventivo n.1 per n.20 pannelli fotografici al prezzo unitario di € 60,00 (importo totale € 1.200,00, IVA inclusa, regime forfettario);

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della Legge di conversione. n.135/2012

e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n.115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n. 35/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che:

- il bene da acquistare è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire quanto prima la suddetta fornitura al fine di non creare disagi per i dipendenti comunali degli uffici in cui è necessario provvedere alla fornitura di tende e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt.1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023;

CONSIDERATO che:

- l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art.17 del D. Lgs. n.36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - o fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura tende per gli uffici comunali e per la Sala Consiliare;
 - o importo del contratto: € 1.200,00 oltre IVA compresa;
 - o forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - o modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023;
 - o clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art.50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che

le stazioni appaltanti procedono, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n.36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata desunta da indagini di mercato informali;
- ai sensi dell'art.119 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste la garanzia provvisoria di cui all'art.106;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico **Monti Fotografia di Monti Francesco**, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via IV Novembre n. 12, Cod. Fisc. MNTFNC72R25A462E – P. IVA 01863230676 in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva attraverso la dichiarazione sostitutiva del titolare/rappresentante legale della Ditta;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che:

- l'appalto non è stato suddiviso in lotti atteso il modico valore economico dello stesso e l'univocità della fornitura;
- non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione di rischi da interferenze come da D.U.V.R.I. allegato e sottoscritto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) che si è provveduto a richiedere tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici che risulta essere il seguente: B8B42A26DD;
DATO ATTO, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;
TENUTE presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

- a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **Monti Fotografia di Monti Francesco**, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via IV Novembre n. 12, Cod. Fisc. MNTFNC72R25A462E – P. IVA 01863230676, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 la fornitura di n.20 pannelli fotografici al prezzo unitario di € 60,00 (importo totale € 1.200,00, IVA inclusa, regime forfettario), ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00;
- c) di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.:
fine da perseguire ed oggetto del contratto: fornitura di n.20 pannelli fotografici al prezzo unitario di € 60,00 (importo totale € 1.200,00, IVA inclusa, regime forfettario);
- importo del contratto: € 1.200,00 IVA compresa;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- d) di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma complessiva di € 1.200,00, IVA compresa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore della ditta **Monti Fotografia di Monti Francesco**, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via IV Novembre n. 12, Cod. Fisc. MNTFNC72R25A462E – P. IVA 01863230676, la fornitura di n.20 pannelli fotografici al prezzo unitario di € 60,00 (importo totale € 1.200,00, IVA inclusa, regime forfettario), imputando la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 in cui la stessa **alla Missione 05 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03** capitolo 1046 “Spese promozionali per attività culturali e ricreative”;
- e) di rendere atto che il codice CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione all'operazione di pagamento riguardante la fornitura di tendaggi per gli uffici comunali e la Sala Consiliare è il seguente: B8B42A26DD;
- f) di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) di dare atto che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- h) di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- i) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
- j) di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, dott. Andrea Luzi;
- k) di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n.36/2023;
- l) di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
Donatella Ribaudò

Il Dirigente dell' Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI